PENSIONI

Questo il testo della legge migliorata con la lotta nel Paese e in Parlamento

I primi sei articoli della legge riguardano le modalità di finanziamento. Avendo il governo già approvato e mandato in vigore, a parte, il ricorso all'aumento del prezzo della benzina, praticamente il contenuto di questi articoli è risultato modificato a misura in cui la pressione dei lavoratori e dei parlamentari di sinistra è riuscita ad ampliare il dispositivo della legge.

Articolo 7

A decorrere dal 1° gennaio 1969 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488, sono elevati a:

lire 23.000 mensili, per i titolari di età inferiore a 65 anni;

lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età.

A decorrere dalla stessa data, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali previsti dall'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488, sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 18.000 mensili.

I nuovi minimi sono dunque aumentati da 18 a 23 mila lire per i pensionati con meno di 65 anni; da 21.900 a 25 mila per i pensionati che compiano i 65 anni. Per i lavoratori autonomi (per il momento compresi coloni e mezzadri) l'aumento è da 13.200 a 18.000 lire mensili. Sono stati respinti gli emendamenti del PCI e PSIUP che chiedevano un minimo unico di 30 mila lire mensili e anche l'emendamento — subordinato — di unificare i minimi a 25.000 lire pur di cancellare la discriminazione a danno delle altre categorie di pensionati. E' stata pure respinta la richiesta di portare a 55 (donne) e 60 anni (uomini) l'età pensionabile di contadini, artigiani e commercianti che ora vanno in pensione a 65.

Articolo 7-bis

Ai cittadini italiani le cui posizioni assicurative sono state trasferite all'Istituto nazionale per la previdenza sociale libico, in forza dell'art. 12 dell'accordo italo libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 ottobre 1957 n. 843 e che hanno acquisito il diritto alla pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965 è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1969, dall'INPS e a totale carico del Fondo adeguamento pensioni un aumento dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti con la medesima decorrenza anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali. Ai fini dell'attribuzione dei suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale prorata di pensione corrisposta, per effetto di tale cumulo, da organismi assicuratori esteri. I lavoratori emigrati che siano in possesso dei prescritti requisiti per il diritto a pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui al secondo comma hanno diritto, anche sulla base della certificazione provvisoria rilasciata dai competenti organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che è integrata ai trattamenti minimi. Tale integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed è riassorbita in relazione agli importi pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri.

I miglioramenti riguardanti gli emigrati sono stati conquistati dalle sinistre. E' stato però respinto lo emendamento che chiedeva che per stabilire la pensione in base al salario (ora 74% del salario) si prendesse in considerazione la retribuzione percepita all'estero qualora risultasse più favorevole.

Articolo 8

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore a tale data, nonché le pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono aumentate nella misura pari al dieci per cento dell'ammontare. Dall'aumento di cui al comma precedente sono escluse le pensioni supplementari.

Il governo ha voluto mantenere ad ogni costo l'aumento percentuale che dà di meno a chi ha già pochissimo. Sono inoltre escluse dall'aumento le pensioni supplementari. E' stata respinta la richiesta di lasciare l'aumento al 10%, ma di garantire però un minimo di 5.000 lire a tutti; così pure è stata respinta la richiesta di applicare l'aumento alle pensioni supplementari.

Articolo 8-bis

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le pensioni di anzianità e di invalidità dell'assicurazione obbligatoria per l'IVS dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, da liquidare alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968 sono determinate con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati. Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni delle assicurazioni obbligatorie previste al comma precedente liquidate alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968 sono riliquidate determinandone l'importo con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

E' uno dei successi importanti della battaglia parlamentare; sia pure escludendo la pensione di vecchiaia, viene accolta la richiesta di parificazione per le nuove e vecchie pensioni di invalidità e anzianità. La riliquidazione delle vecchie pensioni comporta un aumento aggiuntivo di 2.052 lire.

Articolo 9

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D) annessa al decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488, è stabilita nel 74%. Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale predetta nei casi sopra indicati sono determinate nelle tabelle B) e C) annesse alla presente legge. Le percentuali previste ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni riliquidate ai sensi dell'art. 14, ultimo comma del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488, a favore dei titolari che compiano l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia rispettivamente in data successiva al 31 dicembre 1968 e al 31 dicembre 1975.

Il titolare di pensioni di anzianità liquidate a norma dell'art. 13 della legge 21 luglio 1965 n. 903 il quale abbia compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1. maggio 1968 e faccia valere contribuzioni effettive in costanza di lavoro e figurativa successivamente alla data di decorrenza della pensione può ottenere la riliquidazione della pensione stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda in base alle disposizioni del decreto 27 aprile 1968 n. 488. Alla pensione riliquidata a norma del presente comma si applica l'aumento previsto dall'art. 8 della legge.

La percentuale di liquidazione della pensione aumenta subito dal 65 al 74 per cento. Per sapere con quanto si va in pensione basta tenere presente che il 74% comporta un'1,85% del salario per ogni anno di anzianità contributiva.

Un miglioramento conquistato dalle sinistre è la riliquidazione della pensione di anzianità per chi è rimasto al lavoro e compirà l'età pensionabile. Molte sono le richieste respinte: riliquidazione anche per tutte le altre pensioni dal maggio 1968; parificazione reale uomo-donna dando il 74% alle donne dopo 35 anni di anzianità contributiva anziché dopo 40; rifiuto della proposta PCI di attribuire una maggiore percentuale di salario nei primi 20 anni di anzianità in modo da favorire donne, braccianti, edili ed altri lavoratori con pochi contributi assicurativi.

Articolo 9-bis

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945 b) 692 recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955 numero 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono sostituiti dal seguente:

« Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo: 1) di diaria o indennità di trasferta in cifra fissa; 2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro; 3) di indennità di anzianità; 4) di indennità di cassa, 5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60% del suo ammontare; 6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegata, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e assistenza sociale interessate ».

Si è voluto limitare l'ammontare del salario su cui si paga la pensione e si prelevano i contributi, favorendo i padroni. E' stata respinta la richiesta del PCI e dei sindacati di considerare i braccianti iscritti nelle liste di lavoro per tutto l'anno; attualmente per avere un anno di anzianità contributiva piena al bracciante occorrono più di 2, talvolta 3 anni di lavoro.

Articolo 10

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 il periodo di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488 è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione. Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuno e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate. Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975 ai fini della media di cui al comma precedente i tre gruppi più favorevoli sono scelti fra i 10 gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.

Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali obbligatori e figurativi che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 260, ovvero a 520, per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto alla pensione sia inferiore a 156, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti. Non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni che superino il limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentata del 5 per cento. Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488. Le somme corrisposte a titolo di gratificazione annuale o periodica, unitamente ai conguagli di retribuzione dovuti a seguito delle norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, anche in caso di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro, con effetto dal primo periodo di paga del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere aggiunte alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga e ripartite, ai fini contributivi e pensionistici, pro quota, in relazione ai singoli periodi di pertinenza. Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 sono abrogati.

Sono stati respinti gli emendamenti rivolti: a far entrare in vigore subito la possibilità di scelta delle migliori settimane di paga in un decennio; a promuovere subito un rilevamento dei salari reali (i salari, invece, vengono ora desunti dai contributi) come richiedevano anche CGIL, CISL e UIL. E' stato quindi respinto l'emendamento per il computo delle retribuzioni effettivamente percepite e per considerare la contribuzione figurativa o volontaria alla pari con quella effettiva.

Articolo 11

Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento: in tal caso nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita. Le misure dei trattamenti minimi raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonchè a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro del Tesoro.

E' stata respinta la richiesta di agganciare la rivalutazione annuale delle pensioni non al solo costo della vita, ma all'aumento globale dei salari cui sono ora commisurate. Col sistema varato basterà un rinnovo contrattuale per ridurre la percentuale del 74% oggi stabilita.

Articolo 12

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488 è sostituito dal seguente:

« Non sono cumulabili nella misura del 50 per cento del loro importo con la retribuzione lorda percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi e fino alla concorrenza della retribuzione stessa le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonchè di quelle liquidate a norma dell'art. 13 della legge 21 luglio 1965 numero 903. Non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma. Ai fini della applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali e assistenziali.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS sulle quali è esercitato il diritto di sostituzione da parte di fondi obbligatori gestiti dall'INPS, salvo quanto disposto dal successivo comma. Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato ed Enti locali le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati. Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata della pensione, nè alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale ».

Per le pensioni di invalidità liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 20 del decreto presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488, nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni al presente articolo. Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 e la data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti delle pensioni previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto alle dipendenze di terzi.

I divieti di cumulo, con qualche attenuazione, rimangono. La richiesta del PCI è stata e rimane quella di abolire ogni divieto. La questione è del resto ora davanti alla Corte costituzionale a cui è stata rinviata da diversi giudici.

Articolo 12-bis

All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei ».

Articolo 13

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate, nonchè quelli di cui al secondo comma del successivo articolo 24;

b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e volontaria figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate, nonché quelli di cui al secondo comma del successivo articolo 24;

c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della liquidazione della pensione.

Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.

Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti, complessivamente, anche con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e contribuzione di cui ai punti a) e b) del primo comma possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di 5 anni di cui al secondo comma dell'art. 33 del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488 per un massimo di 5 anni. In tal caso la pensione è posta a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto dell'art. 8 della legge 3 gennaio 1960 n. 5 e dell'art. 33, terzo e quarto comma, del citato decreto presidente della Repubblica n. 488.

Per gli operai agricoli detti contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'art. 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952 n. 218 sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine si considera utile tutta la contribuzione agricola indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica dell'assicurato, dal citato art. 9, sub art. 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.

Allorché i lavoratori agricoli possano far valere anche i contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.

Alla pensione di anzianità liquidata in base al presente articolo si applicano le norme sul cumulo della pensione sulla retribuzione di cui al precedente articolo. Gli articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968 n. 238, e 16 del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.

La pensione di anzianità è quindi ripristinata. Sono inoltre valutati alcuni periodi di contribuzione figurativa. A questi miglioramenti, frutto di una tenace lotta dell'opposizione, bisogna aggiungere 5 anni di vantaggio dati ai minatori che andranno in pensione a 30 anni pagati 35. E' stata respinta, invece, la richiesta di riconoscere tutti i contributi figurativi (malattia, disoccupazione, maternità); respinta la richiesta di mandare in pensione dopo 30 anni anche donne e operai siderurgici a causa del lavoro pesante.

Articolo 14

Ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12 mila ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo spettante agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, erogate con carattere di continuità dallo Stato, da altri enti pubblici o privati o da paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire 156.000 annue.

La 13ª rata è corrisposta con la rata di dicembre ed è frazionabile.

Le persone di cui al primo comma che percepiscono le rendite o prestazioni o i redditi ivi previsti ma di importo inferiore a lire 156.000 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni o redditi percepiti.

La pensione è posta a carico del Fondo sociale nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma ed è corrisposta con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni dall'INPS, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.

La domanda per ottenere la pensione, corredata dalla documentazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari, nonchè da una dichiarazione resa dal richiedente dalla quale risulti l'esistenza dei prescritti requisiti è presentata alla sede provinciale dell'INPS nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza dell'interessato. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile. Per coloro che potendo far valere requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della legge, la pensione decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sè o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi provinciali. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'INPS concernenti la concessione della pensione, nonchè per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico della assicurazione IVS dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto legge 4 ottobre 1935 e successive modificazioni e integrazioni.

Il progetto governativo, che restringeva il diritto subordinandolo alla povertà dell'intera famiglia, è stato fortunatamente modificato. Il diritto è ora subordinato solo a requisiti personali; tuttavia il governo ha voluto mantenere assurde limitazioni, come quella di risultare privi di qualsiasi piccola entrata per avere l'assegno intero; ed ha respinto la richiesta di abbassare l'età necessaria a 60 anni (55 per le donne).

Articolo 15

Stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione dell'INPS: 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti fra cui un dirigente d'azienda, 4 dei lavoratori autonomi, 9 dei datori di lavoro, 2 del personale dell'Istituto, i presidenti dell'INAM e dell'INAIL, 3 funzionari ministeriali. La maggioranza è quindi dei rappresentanti dei lavoratori; tale maggioranza è prevista anche per i Comitati provinciali (i cui poteri saranno esattamente definiti con norma delegata) e per la gestione del Fondo unico per le pensioni. Sono state respinte richieste del PCI per: la definizione subito, senza rinvii, del decentramento; la elezione diretta dei rappresentanti dei lavoratori in un prossimo futuro; la richiesta di dare ai lavoratori il controllo dei contributi agricoli unificati in agricoltura che rimangono così un elemento estraneo alla riforma; la richiesta di aumentare gradualmente i contributi dei datori di lavoro agricoli (riassunto).

Articolo 16

Istituisce il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti a carattere unico (assorbe il FAP). Impegna il governo a democratizzare i comitati delle gestioni speciali (nostro riassunto)

Articolo 16 - bis

Il governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a stabilire per i mezzadri e coloni la facoltà di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri:

a) determinazione della base di calcolo dei contributi e delle prestazioni con decreto del ministro del Lavoro di concerto con i ministri del Tesoro e Agricoltura, sentite le organizzazioni di categoria a carattere nazionale più rappresentative con riferimento a classi di reddito convenzionali;

b) determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

c) utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione coltivatori diretti coloni e mezzadri ai fini del conseguimento del diritto alla pensione;

d) liquidazione della pensione col sistema pro-rata in relazione ai periodi di iscrizione e contribuzione in ciascuna delle due gestioni con applicazione delle norme in vigore nelle gestioni medesime.

Il PCI aveva richiesto l'inserimento immediato dei mezzadri e che il contributo fosse posto per il 75 per cento a carico dei concedenti. La questione rimane aperta poichè la rapida soluzione dipenderà dalla pressione dei lavoratori.

Articolo 17

Prevede la emanazione entro il 1972 di un Testo unico delle leggi sulle pensioni che rimangono (come si vede) complicate, disperse e spesso anche contraddittorie (riassunto).

Articolo 18

E' una lunga elencazione di deleghe a legiferare, che il governo ricevette fin dal 1965, e che ora vengono prorogate per modificare diversi aspetti della previdenza (riassunto).

Articolo 18 - bis

Contiene una delega a regolare le norme sulla estensione di quote di famiglia di cui all'art. 21 (riassunto).

Articolo 19

Prevede l'adeguamento periodico dei contributi INPS. E' istituito l'estratto conto contributi al 31 marzo di ogni anno (riassunto).

Articolo 20

Modifica la legge sugli assegni familiari, ampliandone i casi (riassunto).

Articolo 20 - bis

Al titolare di pensione di riversibilità che sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico della assicurazione obbligatoria è garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta. La pensione di reversibilità in tale caso è calcolata in conformità di quanto previsto dall'art. 22 della legge 21 maggio 1965 n. 903 e non viene integrata col trattamento minimo.

Alla vedova, cioè, spetta comunque il suo minimo, più il 60% della pensione contributiva del marito.

Articolo 21

Voluto da La Malfa e altri, dispone che le quote di famiglia e assegni familiari non possano cumularsi, per ragioni di « risparmio » (riassunto).

Articolo 21 - bis

Istituisce gli assegni familiari, al posto delle quote di famiglia, a decorrere dal 1° gennaio 1970. La modifica è stata richiesta con energia dall'opposizione di sinistra; il governo tuttavia non ha voluto far salve le condizioni di miglior favore che in certi casi risultano dal sistema attualmente in vigore di cui è previsto il riassorbimento nei futuri miglioramenti (riassunto).

Articolo 22

Estende l'assistenza malattia ad alcune categorie di pensionati (riassunto).

Articolo 23

Aumenta il limite di età al 21° anno per l'assistenza ai figli di pensionati non occupati; al massimo al 26° anno se proseguono gli studi (riassunto).

Articolo 24

Considera utili i periodi di servizio militare o equiparati ai fini del diritto alla pensione e per commisurarne l'entità. Il perido di corso legale di laurea è riscattabile sulla base del contributo versato dal lavoratore all'atto della domanda (riassunto).

Articolo 25

Gli impiegati privati dal fascismo dell'assicurazione sociale obbligatoria possono riscattare i periodi perduti. Richieste del PCI per rendere il riscatto meno oneroso sono state tuttavia respinte. Possibilità di riscatto sono accordate per lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina e agli emigrati (riassunto)

Articoli 26 e 27

Danno facoltà di scegliere fra il nuovo e il vecchio sistema di liquidazione della pensione. L'opzione è peraltro limitata perchè chi sceglia il vecchio sistema perde l'aumento del 10 per cento; lo stesso aumento del 10 per cento non viene computato per le pensioni supplementari e le prosecuzioni volontarie (riassunto).

Articolo 27 - bis

La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite indipendentemente dalla durata del matrimonio, dall'età dei coniugi e dalla differenza di età fra gli stessi alla data del matrimonio.

L'articolo è stato introdotto dopo una lunga battaglia diretta a eliminare un altro motivo di disparità di trattamento nei confronti delle donne.

Articolo 28

Stabilisce che dal divieto di cumulo previsto dalla legge del 1968 è comunque esclusa la tredicesima rata di pensione (riassunto).

Articolo 28 - bis

All'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155 è aggiunto il seguente comma: « Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e di previdenza a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario ».

Si pone fine, così, a una situazione ingiusta: anche se il contenzioso rimane e viene pagato sempre con soldi dei lavoratori.

Articolo 28 - ter

Autorizza alcune categorie di lavoratori alla prosecuzione volontaria (riassunto).

Articolo 29

« I miglioramenti delle pensioni stabiliti dalla presente legge non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963 n. 1329 relativo alle pensioni e agli assegni in favore dei ciechi civili ».

All'articolo 29 sono state poi fatte aggiunte: 1) per dare la pensione di reversibilità ai coltivatori diretti; 2) una precisazione per cui i braccianti è sufficiente siano iscritti da dieci anni negli elenchi anagrafici per ottenere i diritti di cui all'articolo 9; 3) precisazioni alle condizioni per ottenere la pensione indiretta di reversibilità.

In questo articolo sono compresi anche numerosi altri emendamenti approvati nella serata di sabato alla Camera concernenti questioni di varia natura (riassunto).

Gli articoli conclusivi riguardano questioni secondarie, o di rito, concernenti l'attuazione della legge.

Per assoluta mancanza di spazio siamo costretti a rinviare la consueta pagina domenicale di varietà